

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 339 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 18-Futani-Centola-Palinuro », dell'estesa di km. 27 + 800;

Considerato che una parte di detta strada, e precisamente il tratto: « Foria-Centola-Palinuro », è incluso nell'itinerario già statizzato con decreto ministeriale 16 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 20 luglio 1964, come strada statale n. 447 « di Palinuro »;

Considerata l'opportunità di includere il rimanente tratto di strada e precisamente « innesto strada statale n. 447 a Foria-Futani-innesto strada statale n. 18 » nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 447 a Foria-Futani-innesto strada statale n. 18 », dell'estesa di chilometri 13 + 500, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 447/Raccordo A « di Palinuro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1971
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 167

(8082)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1971.

Autorizzazione alla « Compagnia Italiana Generalfrigo S.p.a. » di Milano ad istituire ed esercitare nel comune di Melzo un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 7 novembre 1969, con la quale la Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Melzo (Milano), in locali da costruire, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 161 del 17 febbraio 1970 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare per l'istituendo magazzino generale ed ha proposto l'ammontare della cauzione che la società deve prestare per l'esercizio del magazzino stesso;

Vista la relazione tecnica e le planimetrie recanti la certificazione dell'ufficio del genio civile di Milano, protocollo n. 17632/1A del 18 maggio 1970, che le opere di costruzione dei locali sono state regolarmente eseguite in base al progetto a suo tempo approvato;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a. con sede in Milano, via Visconti di Modrone n. 18, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale, per il deposito di merci refrigerabili nazionali, nazionalizzate ed estere, nel comune di Melzo (Milano), lungo la provinciale Agrate-Melegnano in località Cerca, nei locali meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le spese per il servizio doganale e la vigilanza sono a carico dell'amministrazione del magazzino generale.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con la deliberazione n. 161 del 17 febbraio 1970.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a. è tenuta a prestare per l'esercizio del suddetto magazzino generale è stabilito in lire 10.000.000 (diecimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1971

p. Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato

AMADEI

p. Il Ministro per le finanze

BORGHI

(8034)